

NOTA PERLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO
in merito al Dlgs 152/2006
"Norme in materia ambientale"

L'Unione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per l'ennesima violazione alle direttive ed al diritto comunitario, a riguardo all'adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale".

Rispetto alla legislazione precedente il d.lgs 152 aggrava gli impegni e le procedure burocratiche per le imprese: come nel caso della gestione dell'ulteriore certificazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, delle procedure autorizzative per le emissioni in atmosfera e la gestione delle acque anche per quelle attività prima escluse dagli obblighi di legge. Si costringono altresì le imprese, anche le più piccole allocate nel "contesto urbano", a dotarsi di strutture per il controllo degli scarichi, evidentemente non necessari, costosi, inutili.

Così come saranno aggravati pesantemente i costi per lo smaltimento dei rifiuti per tutte le attività imprenditoriali ricadenti nella privativa comunale. La nuova norma non consente l'assimilazione ai rifiuti urbani, soggetti a tariffa, dei rifiuti prodotti da parte di imprese esercitate su aree con superficie superiore ai 250 o 150 mq (a seconda che la popolazione dei rispettivi Comuni superi o meno i 10.000 abitanti), nonché dei rifiuti che si formano nelle aree produttive. Peserà dunque esclusivamente sulle piccole e medie imprese, specie del settore distributivo, il carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal momento che le imprese di taglio maggiore dovranno necessariamente smaltire mediante terzi autorizzati i rifiuti prodotti. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti assimilati sarà esclusivo appannaggio delle pmi, che copriranno i costi con la tariffa, senza che gli vengano evitate le ulteriori spese per lo smaltimento degli imballaggi e per i contratti di smaltimento di rifiuti speciali stipulati con ditte private

Alcune disposizioni sono state formulate in modo da sottrarre la gestione dei rifiuti al mercato, predisponendo il sistema alla espulsione ed alla chiusura di molte piccole imprese in previsione di nuovi monopoli e posizioni dominanti. Stessa condanna è stata decretata per le attività di riciclo e riuso dei beni e dei rifiuti, sostenendo le procedure che massimizzano il ricorso al recupero energetico, anche con l'invenzione di un presunto rifiuto di qualità e bontà tale da essere sottratto alla legge ed alle sue regole.

Tutto ciò comporta gravi danni all'occupazione, la depauperazione di una parte del sistema produttivo nazionale qualificato e competitivo, in favore di lavoro precario, di imprese extracomunitarie, di esternalizzazione dei costi ambientali.

Né ci aiuta peraltro la definizione di rifiuto che propone il testo, ed anzi, viste le precedenti condanne della Corte Europea di giustizia, questo non può che provocare ulteriori incertezze e pericoli costanti per le imprese.

Al contrario sono state proposte disposizioni che consentirebbero ad imprese extracomunitarie di gestire volumi importanti di rifiuti pericolosi senza risponderne alla legge ed al giudice, condannando le nostre imprese ad una situazione di concorrenza sleale e quindi alla chiusura.

Le disposizioni legislative contenute in questo provvedimento sono supportate da un impianto sanzionatorio che aumenta in maniera abnorme gli importi delle sanzioni pecuniarie e non diminuisce le pene reclusive previste, senza alcuna proporzione tra l'illecito previsto e la sanzione disposta.

In conseguenza di queste logiche, dei previsti interventi in materia di difesa del suolo, tutela delle acque, notifiche, rifiuti, emissioni, risulteranno alterati gli equilibri di salute e sicurezza dei cittadini, saranno compromesse le condizioni per lo sviluppo locale e della qualità della vita: i cittadini, i consumatori, saranno chiamati a sopportare l'esplosione dei costi dei servizi ambientali non ricevendo alcun beneficio ma un aggravamento delle condizioni di tutela e di eco-compatibilità.

In ragione di quanto su esposto, il Ddl di modifica del d.lgs 152, dovrà comportare interventi più incisivi rispetto alla pur giusta previsione di una profonda riscrittura del testo.

Va prima di tutto considerato che, in conseguenza del provvedimento della Commissione in data 17 Marzo 2006, dovrebbe essere disapplicato quantomeno il Titolo IV del decreto, relativo alla gestione dei rifiuti ed alle bonifiche.

Risulta comunque necessario prevedere un intervento immediato sui seguenti punti che quotidianamente provocano danni all'ambiente ed alle imprese:

o **Art. 124 - autorizzazione agli scarichi:**

Bisogna inserire nella previsione della legge la possibilità di assimilare agli scarichi domestici quelli prodotti dalle attività di servizio o piccole attività di produzione che insistono nei centri urbani e nei condomini.

o **Art. 159 - Autorità di vigilanza:**

L'abrogazione dell'articolo che comporta l'istituzione dell'autorità di vigilanza rimedia ad un clamoroso errore giuridico e sostanziale, in quanto le funzioni previste per tale organismo si sovrappongono con quelle già previste dal nuovo codice appalti (art. 6), dalle autorità di bacino, dall'amministrazione pubblica locale.

o **Art. 269 - autorizzazione delle emissioni in atmosfera;**

Art 270- convogliamento delle emissioni:

Le nuove disposizioni, come già accennato, comportano nuovi costi e nuovi adempimenti anche per le attività produttive più ridotte.

Questi articoli dovrebbero essere abrogati per ripristinare le procedure e gli obblighi previsti dal DPR 203/1988 che ha definito e suddiviso le attività in base al loro potere inquinante, poco significativo, ridotto e normale, ed in base a questa distinzione ha sottoposto le imprese ai diversi obblighi.

Rifiuti:

o **Art. 183 - definizioni:**

Andrebbe riprodotta la definizione di rifiuto così come determinata anche nell'ultima modifica della Direttiva Quadro.

o **Art. 188 - oneri dei produttori e dei detentori:**

Abrogare il punto b del comma 3, il quale prevede un ulteriore formulario di avvenuto smaltimento dei rifiuti che non trova alcuna giustificazione in termini ambientali ma solo un ingiustificato carico di responsabilità per il produttore.

o **Art. 195 - competenze dello Stato:**

Abrogare la lettera e) del comma 2 laddove definisce le superfici occupate dalle aziende su cui insiste l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La norma va riscritta secondo il criterio dell'applicazione della tariffa alle attività per la quantità e qualità dei rifiuti conferiti e sulla base di una specifica convenzione tra l'ente e le imprese.

e **Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali:**

Sospendere l'applicazione dell'articolo, ripristinando le funzioni e la composizione prevista dalla legislazione precedente, conferendo alle Regioni ed alle Province le funzioni che già il decreto Ronchi prevedeva, eliminando eccessivi carichi burocratici. Tale intervento sospenderà l'obbligo di iscrizione previsto per il trasporto in conto proprio dei rifiuti che può essere sostituito con un'autorizzazione in via generale in conformità a quanto già statuito in altri Paesi Comunitari.

Contemporaneamente dovrà essere abrogato il punto 2 della lettera n) dell'articolo 183 laddove prevede l'iscrizione all'albo di fornitori di rottami e scarti per attività siderurgica di Paesi esteri, per evidente danno alle imprese nazionali ed alla corretta concorrenza.

o **Articoli 217 e seguenti - gestione imballaggi:**

Abrogazione degli articoli relativi alla gestione dei flussi prioritari dei rifiuti ripristino della legislazione precedente, previsione degli obblighi di conferimento e partecipazione ai consorzi nazionali unici, secondo il principio della responsabilità condivisa. Questo intervento eviterà il proliferare di più soggetti che stanno sottraendo i materiali alle attività di riciclo e riutilizzo, con grave danno al sistema economico.

o **Art. 190 - registri di carico e scarico:**

Fermo restando che la direttiva 156/91 prevede l'adozione dei registri di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi e considerato che i registri rappresentano un adempimento burocratico estremamente problematico e superabile per i piccoli imprenditori, e poiché la tracciabilità del flusso dei rifiuti può perfettamente essere ricostruita attraverso i formulari di trasporto (se debitamente conservati come serie storica) poiché contengono gli stessi dati dei registri, siamo ad avanzare le seguenti proposte che razionalizzano, semplificano e snelliscono alcune procedure particolarmente onerose sul piano economico e organizzativo.

I registri vanno tenuti solo dalle imprese che producono rifiuti pericolosi e, tra coloro che producono non pericolosi, da quelle che effettuano lavorazioni manifatturiere industriali e artigianali; i registri NON vanno tenuti da imprese che, pur essendo inquadabili nell'artigianato, esercitano attività di servizio (es.: installatori), di edilizia, ecc.

I registri non vanno tenuti dalle imprese che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti da loro prodotti. La previsione, da noi non condivisa, di iscrizione all'Albo gestori ma ciò non le obbliga all'adempimento di cui sopra che rimane assegnato alle imprese sopra definite. I trasportatori in conto proprio NON sono infatti "imprese che esercitano attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale".

Va ripristinato il comma contenuto nel decreto 5/2/97 n. 22 (art. 11 comma 3) che escludeva i piccoli produttori artigiani che non hanno più di 3 dipendenti dalla tenuta dei registri e dalla compilazione del MUD. Il MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi NON va ripristinato.

Modalità diverse per la gestione e la compilazione dei registri per particolari attività/lavorazioni possono essere definite da accordi di programma da stipularsi tra le categorie di imprese interessate e Regioni e/o Ministero dell'Ambiente. L'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti pericolosi sanitari infettivi, stipulato tra le categorie dell'acconciatura/estetica e la Provincia Autonoma di Bolzano va estesa a livello nazionale.

o **Art. 190 - comma 4:**

La possibilità di tenuta dei registri presso le associazioni di categoria non va assegnata alle imprese in ragione delle quantità di rifiuti prodotti (10 tonn. di NON pericolosi e 2 tonn. di pericolosi) ma in funzione della sussistenza dei requisiti per essere definita piccola impresa come da decreto MAP e da direttiva UE.

o **Art. 190-comma 6e7:**

I registri (comma 6) vanno gestiti come i registri IVA ossia NON vanno vidimati né va atteso alcun decreto per chiarire questo punto, già assolutamente esplicito nel comma 6 dell'art. 190. Il comma 7 dell'art. 190 va formulato in modo che esso non dia adito al rimando ad una futura decretazione per stabilire obblighi di vidimazione o altro. Il modello di riferimento dei registri è quello istituito con DM 148/98.

Confapi

Casartigiani

CNA

Confesercenti

Legacooperative

CLAAI

Confartigianato

Confcooperative

CIA

Confagricoltura

\